

Rg 1650/2020



IL TRIBUNALE DI VERCELLI

SEZIONE CIVILE (FALLIMENTI)

riunito in Camera di Consiglio in persona dei Sigg.ri Magistrati:

- | | | | |
|----------|---------|-----------|--------------|
| 1) Dott. | Michela | Tamagnone | Presidente |
| 2) Dott. | Claudia | Gentili | Giudice rel. |
| 3) Dott. | Elisa | Trotta | Giudice |

ha pronunciato il seguente

D E C R E T O

nel procedimento rubricato al numero di ruolo sopra indicato, promosso con ricorso per omologazione di concordato preventivo ex art. 180 l.fall. da:

*RUBINETTERIE EURORAMA SPA , con sede legale in Quaroma via Dott. P Botto 8,
Regione Visella PI 00186860029*

1. La società Rubinetterie Eurorama Spa ha proposto una domanda prenotativa ai sensi dell'art. 161, comma 6, l.fall., chiedendo la concessione di un termine per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi secondo e terzo di tale norma.

La proposta di concordato preventivo, il piano e la documentazione ex artt. 160, 161 e 186bis L.F. sono stati depositati l' 11 marzo 2019 ed integrati il 17 aprile 2019 e il 18 dicembre 2019.

La domanda è stata comunicata al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 161, ultimo comma, l.fall. e la Cancelleria ha assolto gli adempimenti relativi alla pubblicazione presso il Registro delle Imprese.

La domanda – strutturata come concordato preventivo con continuità aziendale ex art. 186-bis l.fall. - prevede la suddivisione dei creditori chirografari in 5 classi diverse:

Classe 1: creditori con privilegio generale

Classe 2: creditori con privilegio speciale ipotecario

Classe 3: banche chirografarie

Classe 4: altri chirografari



Classe 5: postergati

- quanto alla proposta di pagamento, è stato prospettato e promesso il pagamento integrale dei creditori con privilegio generale e con privilegio speciale ipotecario oltre interessi e rivalutazione monetaria se dovuta entro l'anno dall'omologazione, mentre per le classi dei chirografari è stato previsto il pagamento in misura del 34,76 % oltre interessi al 29.07.2018 e senza interessi sulla dilazione, con tempistiche differenziate tra le banche chirografarie e gli altri creditori chirografari, con la precisazione che qualora dall'esecuzione del Piano Industriale dovessero emergere ulteriori flussi positivi, gli stessi saranno utilizzati per anticipare i tempi di pagamento; la proponente assicura, inoltre, il pagamento in corso di procedura di tutti debiti legalmente sorti e che sorgeranno durante il concordato preventivo in esecuzione del piano industriale medesimo con la normale prosecuzione dei contratti in corso;

- a seguito delle integrazioni richieste dal Tribunale, il legale rappresentante della società, Rino Frogolini, si è obbligato irrevocabilmente e subordinatamente all'avveramento della condizione sospensiva dell'omologazione del concordato, a garantire il pagamento dei debitori concorsuali nella misura e nei tempi previsti nella proposta omologata nei 30 giorni successivi alla scadenza dei singoli pagamenti previsti e sino all'importo massimo complessivo di euro 500.000,00 (cinquecentomila/00);

- quanto alle modalità di attuazione della proposta, se ne prospetta l'attuazione mediante:

- a) la prosecuzione dell'attività d'impresa,
- b) il consolidamento del fatturato nei mercati in cui Eurorama è già presente e l'espansione mirata verso nuovi mercati;
- c) il rafforzamento qualitativo della struttura commerciale, con la creazione di un database commerciale interno e di un sistema che consenta il monitoraggio più efficace dell'andamento delle vendite e di eventuali scostamenti rispetto alla pianificazione delle stesse;
- d) lo sviluppo delle attività di marketing e comunicazione;
- e) la riorganizzazione del processo produttivo e della logistica interna;
- f) la riorganizzazione amministrativa;
- g) l'adozione di un piano di formazione del personale, con particolare focalizzazione all'organizzazione del lavoro e alle nuove procedure gestionali.
- e) riduzione dei costi del personale;

- quanto ai tempi di attuazione della proposta, trattandosi di concordato in continuità, l'orizzonte temporale del piano è stato inizialmente correlato al completamento del

Firmato Da: TAMAGNONE MICHELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 72f2a20e3c6d652a13b718360700fb6c1 - Firmato Da: GENTILI CLAUDIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6a41bc7873e7971e493876533518278
Firmato Da: ANSELMO CALOGERO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 501514b4925870eca612a80a1be95efc



piano industriale di prosecuzione dell'attività, che ha durata agosto 2018 – dicembre 2024; di conseguenza la soddisfazione dei creditori concordatari sarebbe dovuta avvenire secondo i seguenti tempi di adempimento:

(a) pagamento dei crediti privilegiati: entro un anno dalla omologazione del concordato ex art. 186-bis, II comma, lettera c), l.fall., con gli interessi e rivalutazione se dovuta;

(c) pagamento delle banche chirografarie: nella misura del 3,5% entro il primo trimestre 2023; nella misura del 15% entro il primo trimestre 2024; nella misura del 16,26% entro il primo trimestre 2025;

(d) pagamento degli altri creditori chirografari entro il primo trimestre dall'omologazione;

- che nella memoria di costituzione depositata nel giudizio di omologazione la società chiede di potersi avvalere della possibilità di differire di 6 mesi dalle originarie scadenze i suddetti termini di adempimento del concordato ex art. 9 c. III del DL 23/2020 (Decreto Liquidità) come di seguito si dirà, obbligandosi in ogni caso ad effettuare riparti parziali, anche anticipatamente rispetto alle scadenze sopra indicate, non appena le risorse attive disponibili lo dovessero consentire:

1) Classe 1 – pagamento integrale entro 6 mesi dalle originarie scadenze e, dunque:

- pagamento nella misura del 97,60% entro il 30 settembre 2023 e del 2,40% entro il 30 settembre 2024, oltre interessi legali sulla dilazione e rivalutazione monetaria se dovuta, dei creditori privilegiati ex art. 2751bis, nn. 1, 2, 3, 5 c.c., ex art. 2777, ultimo comma, c.c., ex art. 2778 nn. 1, 7, 8, 18, 19 e 20 c.c.;

2) Classe 2 - pagamento integrale entro 6 mesi dalle originarie scadenze e, dunque:

- pagamento nella misura del 100% entro il 30 settembre 2024, oltre interessi legali, del creditore con privilegio speciale ipotecario;

3) Classe 3 - pagamento non integrale, nella misura del 32,50%, entro 6 mesi dalle originarie scadenze e, dunque:

- pagamento nella misura del 2,70% entro il 30 settembre 2024, del 17,30% entro il 30 settembre 2025 e il restante 12,50% entro il 30 giugno 2026, senza il riconoscimento di interessi sulla dilazione, delle banche chirografarie;

4) Classe 4 - pagamento non integrale, nella misura del 32,50%, entro 6 mesi dalle originarie scadenze e, dunque:

- pagamento nella misura del 32,50% entro il 30 settembre 2024, degli altri creditori chirografari, escluse banche e postergati, comprese spese legali e interessi;



5) Classe 5 - pagamento solo dopo che tutti gli altri creditori concorsuali saranno stati interamente pagati.

- per ciò che attiene al fabbisogno concordatario, sono state indicate attività pari ad Euro 6.145.000,00, con le quali soddisfare i debiti come segue (dati in Euro):

Spese di procedura per euro 150.000, sono state già dedotte dall'attivo disponibile per i creditori;

Creditori classe 1 = 1.997.095,75 = 1997.095,75 (100%) + 318.331,44 per fondo rischi su contenziosi pendenti

Creditori classe 2 = 529.152,28 = 529.152,28(100%)

Creditori chirografari classe 3 = 7.805.396,94 = 2.713.155 (34,76%)

Creditori chirografari classe 4 = 1.689.035 = 587.108,57 (34,76)

Creditori chirografari classe 5 = 1.666.683 = 0 (0%)

Totali = 14.055.694,41 = 6.144.844,01 (somma da erogare)

-Con decreto del 9-10 maggio 2019, il Tribunale di Vercelli ha dichiarato aperta, ai sensi dell'art. 163 L.F., la procedura di concordato preventivo della Società, nominando commissario giudiziale il dott. Daniele Nobili, e ha fissato l'adunanza dei creditori all'udienza del 19 settembre 2019, successivamente differita al 13 febbraio 2020 e, per effetto delle disposizioni in materia di contrasto all'emergenza sanitaria da Covid-19, al 18 giugno 2020, da ultimo sostituita con un iter procedurale da svolgersi in modalità cartolare a causa della predetta emergenza.

La ricorrente ha quindi depositato nei termini assegnati la somma minima ritenuta necessaria per far fronte alle spese della procedura.

-L'adunanza dei creditori si è svolta, tenuto conto dell'emergenza sanitaria COVID 19 in corso, mediante l'adozione di modalità di voto telematiche, con interlocuzioni tramite PEC e votazione da esperirsi nel periodo 1° luglio - 21 luglio 2020, confermando nel contempo la validità delle espressioni di voto pervenute nel periodo intercorrente tra la data di deposito della relazione art.172 l.f. e la data iniziale delle operazioni di voto (escludendo quindi le espressioni di voto pervenute prima del 28 gennaio 2020);

- le maggioranze di cui all'art.177 l.f. sono state raggiunte, sia con riferimento alla totalità dei crediti ammessi al voto, sia con riferimento a 4 delle 5 classi di creditori previste dal piano concordatario. In particolare:

creditori complessivamente ammessi al voto (creditori chirografari, postergati e interessi sui crediti privilegia che matureranno oltre l'anno dall'omologazione): crediti



ammessi al voto Euro 9.379.810,11, voti favorevoli Euro 8.877.503,14 (94,64%), voti contrari Euro 98.050,94;

Classe 1 "creditori con privilegio generale": crediti ammessi al voto Euro 1.773,86, voti favorevoli Euro 417,37 (23,53%), voti contrari Euro 1,49;

Classe 2 "creditore con privilegio speciale ipotecario": crediti ammessi al voto Euro 715,40, voti favorevoli Euro 715,40 (100,00%), nessun voto contrario;

Classe 3 "banche chirografarie": crediti ammessi al voto Euro 7.767.679,54, voti favorevoli Euro 7.735.990,07 (99,59%), nessun voto contrario;

Classe 4 "altri creditori chirografari": crediti ammessi al voto Euro 1.595.978,31, voti favorevoli Euro 1.126.717,31 (70,60%), voti contrari Euro 98.049,45;

Classe 5 "postergati": crediti ammessi al voto Euro 13.663,00, voti favorevoli Euro 13.663,00 (100,00%), nessun voto contrario;

-Hanno espresso voto contrario n.5 creditori:

1. CER - Centro Europeo Ricambi S.p.A. - Logica Service;
2. Gallazzini S.p.A. (per il solo credito chirografario);
3. Neoperl Italia S.r.l. a S.U.;
4. Nuova Silmap S.P.A.;
5. S.I.T.T.A.M. S.r.l.

-Il Tribunale ha quindi dichiarato approvato il concordato, contestualmente fissando l'udienza del 12.11.2020 per il giudizio di omologazione.

Si è costituita ritualmente la società chiedendo che il concordato sia omologato; nessuno dei creditori dissenzienti si è costituito all'udienza; il Tribunale ha riservato dunque la decisione, sciogliendo la riserva nei termini che seguono.

2. Nell'effettuare la disamina dei presupposti di omologabilità del concordato, deve anzitutto rilevarsi che la ricorrente ha dato prova di aver regolarmente notificato il decreto di fissazione dell'udienza all'organo commissariale e a tutti i dissenzienti, iscrivendo ritualmente a ruolo il procedimento.

Quanto all'iter procedimentale, esso si è svolto regolarmente, come attesta la documentazione contenuta nel fascicolo del concordato ed, in particolare, quella relativa alle operazioni di voto, del cui esito si è dato atto più sopra.

3. Quanto alla fattibilità del piano, si evidenzia che il commissario giudiziale, nel parere finale, l'ha ritenuta sussistente pur dando atto che, nelle more, il volume d'affari



registrato nel periodo 1° gennaio - 31 luglio 2020 risulta inferiore rispetto a quanto previsto dal piano industriale a causa dell'arresto dell'attività produttiva (dal 17.03.2020 al 20.04.2020) a seguito dell'emergenza sanitaria. Nel medesimo periodo la società ha peraltro sostenuto minori costi, soprattutto per manodopera (avendo fruito della "cassa integrazione covid") e per minori acquisti di materie prime/semilavorati. Di conseguenza, pur in presenza di un minor fatturato, si registra comunque un risultato operativo positivo; al 30 settembre 2020 si rileva il permanere di una significativa raccolta di ordini; anche l'analisi della posizione finanziaria netta dal 31 dicembre 2019 al 30 settembre 2020 riscontra un sensibile aumento delle giacenze di conto corrente.

A fronte dunque delle criticità e delle incertezze circa la possibilità che Rubinetterie Eurorama Spa consegua gli obiettivi identificati nel piano industriale, il commissario ha evidenziato due elementi favorevoli per la società:

- il socio ed amministratore sig. Rino Frigiolini ha garantito l'esecuzione dei pagamenti previsti dal piano concordatario fino ad Euro 650.000,00 (di cui Euro 500.000,00 già costituiti in pegno a favore della procedura ed Euro 150.000,00 quale "fidejussione di firma");
- l'art. 9 comma 3° del "Decreto Liquidità" consente alla Società, fino all'udienza fissata per l'omologa, di proporre un allungamento massimo di 6 mesi dei termini di adempimento del concordato.

4. Alla luce di tutti i predetti elementi informativi e tenuto conto che devono in questa sede confermarsi le valutazioni (già espresse ai fini dell'ammissione della società alla procedura) riguardo alla sussistenza della qualifica soggettiva di imprenditore commerciale, al superamento delle soglie di cui all'art.1 l.fall. ed alla presenza di uno stato di crisi aziendale, e che risulta ampiamente superata la maggioranza di voti richiesta per l'approvazione, il concordato va omologato.

Occorre a questo punto esaminare l'istanza avanzata dalla società ai sensi dell'art. 9 co. 3 del d.l. 8 aprile 2020, convertito con modificazioni nella L. 5 giugno 2020 n. 40, in ordine all'impatto dell'emergenza "Coronavirus" sulle procedure concordatarie in itinere: *"Quando il debitore intende modificare unicamente i termini di adempimento del concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione deposita sino all'udienza fissata per l'omologa una memoria contenente l'indicazione dei nuovi termini, depositando altresì la documentazione che comprova la necessità della modifica dei termini. Il differimento dei termini non può essere superiore di sei mesi rispetto alle scadenze originarie. Nel procedimento per omologa del concordato*



preventivo il Tribunale acquisisce il parere del Commissario giudiziale. Il Tribunale, riscontrata la sussistenza dei presupposti di cui agli articoli 180 o 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, procede all'omologa, dando espressamente atto delle nuove scadenze".

La società riferisce che il differimento dei termini di adempimento del concordato preventivo consentirebbe di implementare gli interventi organizzativi già previsti nel piano industriale e di conseguenza di produrre i flussi necessari per il puntuale soddisfacimento dei creditori, ferme restando l'impegno assunto di effettuare riparti parziali, anche anticipatamente rispetto alle nuove scadenze sopra indicate, non appena le risorse disponibili lo consentiranno.

Il commissario giudiziale ha espresso sul punto parere favorevole rappresentando che la concessione di una proroga dei termini di adempimento consentirebbe di diluire l'impatto della pandemia sul piano concordatario e che le garanzie prestate dal socio amministratore dovrebbero comunque contenere le conseguenze di eventuali minori performance dell'azienda.

Si deve osservare che la relazione di accompagnamento del d.l. liquidità ricorda che "l'attuale situazione di crisi genera concreti rischi anche in relazione alla sopravvivenza dei tentativi di soluzione della crisi di impresa alternativa al fallimento promossi in epoca anteriore al palesarsi dell'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19. In questo caso, procedure di concordato preventivo o accordi di ristrutturazione aventi concrete possibilità di successo prima dello scoppio della crisi epidemica potrebbero risultare irrimediabilmente compromesse, con ricadute evidenti sulla conservazione di complessi imprenditoriali anche di rilevanti dimensioni. Allo scopo di neutralizzare questa prospettiva, la norma in esame prevede una serie di interventi inerenti le procedure di concordato preventivo o gli accordi di ristrutturazione"...per poi osservare che rispetto alla modifica del piano o dell'accordo, la norma prevede "in relazione ai procedimenti di omologa dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione ancora pendenti alla data del 23 febbraio 2020, (nel)la possibilità per il debitore di optare per una soluzione più snella, consistente nella modifica unilaterale dei termini di adempimento originariamente prospettati nella proposta e nell'accordo".

In altri termini, appare certo che tale modifica puramente temporale non richieda una nuova votazione da parte dei creditori e che il Tribunale, pur essendo tenuto ad una verifica mediante l'acquisizione di un parere del Commissario giudiziale, non sia invece chiamato a valutare in modo particolarmente stringente i motivi e le condizioni che



giustificano la concessione della proroga, se si considera che il comma 3 dell'art. 9 richiede unicamente che il Tribunale valuti la sussistenza dei presupposti richiesti per la omologazione ex art. 180 e 192 bis l.f.; tale interpretazione è confermata anche dalla modifica in sede di conversione della norma dove è stata eliminata la finestra cronologica finale, sì che ogni concordato già omologato purché abbia una scadenza successiva al 23 febbraio u.s. potrà fruire ex lege di una proroga semestrale per il suo adempimento, giustificata dalle gravissime conseguenze economiche generate dalla diffusione pandemica del Covid-19.

Alla luce di tali considerazioni la richiesta di differimento dei termini di adempimento del concordato deve essere accolta, fermo restando l'impegno della società ad effettuare pagamenti parziali anche anticipatamente rispetto alle nuove scadenze ove le risorse attive lo dovessero consentire.

5. Non si procede alla nomina del liquidatore, trattandosi di concordato in continuità ex art. 186-bis l.f.

6. Considerata la natura del procedimento e la mancanza di opposizioni, devono dichiararsi non ripetibili le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale di Vercelli, definitivamente pronunciando, così provvede:

1) omologa il concordato preventivo proposto dalla società *RUBINETTERIE EURORAMA SPA*, con sede legale in *Quaroma via Dott. P Botto 8, Regione Visella PI 00186860029*;

2) dispone la proroga dei termini di adempimento del concordato ex art. 9 c. 3 DL 23/2020, convertito con modif. nella l. 40/2020, secondo le scadenze indicate in parte motiva, fermo l'obbligo della società di effettuare pagamenti parziali, anche anticipatamente rispetto alle nuove scadenze, non appena le risorse disponibili lo dovessero consentire;

3) riserva la nomina del Comitato dei Creditori al Giudice Delegato su indicazione nominativa da parte del Commissario Giudiziale di almeno 6 creditori tra quelli più rappresentativi;



4) dispone che il presente decreto sia pubblicato a norma dell'articolo 17 l.f. e sul sito internet www.tribunale.vercelli.it;

5) dichiara irripetibili le spese processuali.

Così deciso in Vercelli, 23 novembre 2020.

Il Presidente
(Dott. ssa Michela Tamagnone)

